

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL' ART. 15 L. 241/90

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso il Soggetto Gestore del Parco Sommerso di Gaiola (di seguito denominato Soggetto Gestore), ai sensi del D.M. 10 maggio 2019, n.128, con sede legale a via F. Petrarca n 49, 80122 Napoli, e sede operativa presso il CeRD dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, Discesa Gaiola, 80123 Napoli - Codice Fiscale 95058600636, P. Iva 07899401215, in persona del Direttore **Maurizio SIMEONE**, nato a Napoli il 28 maggio 1974

E

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede legale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in persona del legale rappresentante/delegato alla firma Presidente Avv. **Andrea ANNUNZIATA**, nato a San Marzano sul Sarno il 7 febbraio 1955

E

Il Comune di Napoli (nel seguito denominato Comune di Napoli) con sede legale in Piazza Municipio, in persona del legale rappresentante/delegato alla firma assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute Prof.ssa Lucia **Francesca MENNA**, nata a Napoli il 19 luglio 1959

PREMESSO CHE:

- Il Parco Sommerso di Gaiola è un'area naturale protetta di rilievo nazionale, istituita con Decreto Interministeriale 7 agosto 2002 ai sensi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e della legge 31 dicembre 1982, n.979, per la difesa del mare, in attuazione di quanto previsto dalla dall'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Il Parco Sommerso di Gaiola è un 'Luogo della cultura' di cui all'art.101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- L'Art. 102, commi 1 e 4, del "Codice dei Beni Culturali" affida all'Ente Gestore, nel rispetto dei principi generali del Codice e compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati, la funzione di assicurarne una fruizione e una valorizzazione adeguate;
- Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare di Concerto con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo con D.M. n. 128 del 10/05/2019 ha affidato la gestione del Parco Sommerso di Gaiola al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus;
- Nel Parco sommerso insiste il Sito Natura 2000 "Zona Speciale di Conservazione IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida" e che per quest'ultimo vigono le Misure di conservazione approvate con DGR 795 del 19/12/2017;
- In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art.2 del DM 17 ottobre 2007 n.184, la gestione del Sito Natura 2000 IT8030041 è affidata al medesimo Soggetto gestore del Parco Sommerso con DGR n.684 del 30 dicembre 2019;
- Il Parco Sommerso di Gaiola ospita al suo interno, nella Zona B di Riserva generale, un'area di balneazione pubblica individuata dal Comune di Napoli quale "*spiaggia libera attrezzata*" nel "*Sistema di Balneazione della Città*";
- Allo stato sono in corso le procedure per il perfezionamento del rinnovo del protocollo di intesa per la concessione dell'area demaniale marittima lungo la fascia costiera cittadina tra Comune di Napoli e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo;

- L'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette all'art. 1, comma 1, lett. b), prevede che "... in Zona B di riserva generale i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta";
- L'accesso da terra al Parco Sommerso di Gaiola avviene attraverso una scalinata pedonale, rientrante nell'elenco delle strade secondarie di competenza della I Municipalità, che conduce esclusivamente al Parco e ad alcune abitazioni private;
- Al fine di migliorare la tutela del Parco Sommerso, con Ordinanza Sindacale n. 766 del 04.05.2010, su progetto della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, fu posto un cancello di accesso alla sommità della strada pedonale, affidandone la gestione a carico del Parco sommerso e garantendone l'accesso alle abitazioni private presenti;
- Con Ordinanza Dirigenziale n°52 del 9 novembre 2020, si è confermata la gestione del cancello di accesso al Parco sommerso a carico dell'Ente Gestore dello stesso, anche per ottemperare a disposizioni di sicurezza pubblica quali le "allerte meteo";
- Allo stato attuale sono in vigore sul territorio nazionale le "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" contenute nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e nel D.L. 18 maggio 2021, n. 65.

CONSIDERATO CHE:

- Nell'area di balneazione pubblica ubicata all'interno del Parco sommerso insistono problematiche di tutela del patrimonio naturalistico e storico-archeologico, ordine pubblico e sicurezza dei cittadini e visitatori, anche a causa del sovraffollamento estivo;
- la spiaggia pubblica presente nella zona B del Parco Sommerso costituisce un sito di grande rilievo per la cittadinanza, in considerazione della sua balneabilità ed amenità;
- il Comune di Napoli è il soggetto che ha in via generale la competenza per i servizi alla balneazione pubblica, anche in considerazione della qualificazione di quest'ultima quale "spiaggia libera attrezzata";
- è necessario predisporre misure atte a garantirne la fruizione pubblica sostenibile in linea con le finalità istitutive del Parco Sommerso di tutela e conservazione della natura, dell'ambiente e del patrimonio culturale per le presenti e future generazioni;
- è necessario predisporre misure atte a garantirne la fruizione pubblica nel pieno rispetto di criteri minimi di sicurezza, vivibilità e decoro dell'area;
- nel 2020, per la riapertura del Parco Sommerso, a seguito della chiusura imposta dalle misure governative di contenimento del contagio da COVID-19, il Soggetto gestore ha elaborato apposito Protocollo tecnico di sicurezza (Prot. n.24 del 17 maggio 2020) ed è stato stipulato in via sperimentale un accordo tra i soggetti in epigrafe per la fruizione sicura e sostenibile del Parco Sommerso di Gaiola e dell'area di balneazione pubblica in esso presente, con possibilità di rinnovo;
- i dati emersi da tale sperimentazione, come si evince dalla relazione tecnica fornita dal Soggetto gestore con nota Prot. n° 6 del 25/01/2021 mostrano ottimi risultati in termini di tutela del patrimonio naturale e culturale del Parco, sicurezza, decoro e vivibilità dell'area anche per quel che riguarda il gradimento e godimento del sito da parte degli stessi fruitori;
- sulla base dei risultati positivi emersi dal modello di fruizione sostenibile sperimentato nel 2020, la Direzione Generale per il Mare e le Coste del MATTM con nota Prot. n° 9333 del 30/01/2021 relativamente all'area di balneazione pubblica della Zona B del Parco, ha condiviso *"la necessità e l'urgenza di adottare misure stabili per il contingentamento delle presenze, finalizzate ad una fruizione sostenibile dell'area ed alla sicurezza e il decoro"*

della medesima” auspicando che “ il Protocollo tecnico di sicurezza - sottoscritto e messo in atto per la fase emergenziale dovuta al Covid-19 - possa diventare un protocollo d’intesa stabile pluriennale per la gestione ordinaria, segnale di fattiva ed efficace collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la tutela di un’area così densa di valori ambientali, archeologici e paesaggistici, ma anche caratterizzata da grande fragilità.”;

- sulla base dei risultati positivi emersi dal modello di fruizione sostenibile sperimentato nel 2020, la Direzione Generale Musei del MIBACT con nota Prot. n° 2338 del 05/02/2021 “*preso atto degli esiti di miglioramento in termini di sostenibilità, anche con riferimento alla tutela del patrimonio monumentale*” ha esortato il prosieguo della strategia intrapresa, sottolineando la necessità di garantire la presenza di personale di custodia del Parco durante gli orari di apertura al pubblico dell’area, fermo restando l’obbligo di ottemperare ad eventuali disposizioni governative inerenti le misure di contrasto al contagio da COVID-19 valide per i “Luoghi della Cultura” come già comunicato con nota prot. n° 661 del 14/01/2021.
- il Soggetto gestore del Parco Sommerso di Gaiola ed il Comune di Napoli unitamente all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intendono dare seguito alla strategia adottata nel 2020, pervenendo ad un nuovo accordo stabile e pluriennale finalizzate ad una fruizione sostenibile dell’area ed alla sicurezza e il decoro della medesima, così come auspicato dal MATTM e dal MIBACT.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse e considerazioni)

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente Accordo contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo tra le parti.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra il **Soggetto gestore del Parco Sommerso di Gaiola**, il **Comune di Napoli** e l’**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale**, che favorisca l’impiego efficace ed efficiente delle risorse umane e materiali, allo scopo di collaborare nell’ambito delle rispettive competenze, per garantire una fruizione pubblica sicura ed ecosostenibile dell’area di balneazione pubblica presente nella zona B del Parco Sommerso di Gaiola, in linea con l’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005 (ex Art. 8 del D.Lgs.28/08/1997, n.181).

ART. 3

(Strumenti per l’attuazione del Protocollo d’Intesa)

1) Il presente Accordo si attuerà mediante la condivisione ed attuazione, nell’ambito delle specifiche competenze e disponibilità, delle misure di seguito riportate atte a regolamentare l’accesso e la fruizione pubblica **dell’area di balneazione presente all’interno della Zona B del Parco sommerso** (D.l. 7/8/2002) identificata nelle particelle demaniali: 998, 482, 499 (Foglio 228), in un’ottica di sostenibilità ambientale, tutela del patrimonio culturale, sicurezza pubblica, decoro e vivibilità dell’area.

- Orari di accesso

Al fine di evitare che l’area sia nuovamente abbandonata all’incuria e al degrado, scongiurando il reinstaurarsi di fenomeni di illegalità, vandalismo, abuso e depauperamento del patrimonio naturalistico-culturale, così come sollecitato anche dalla Direzione Generale Musei del MIBACT, gli orari di apertura al pubblico saranno allineati agli orari di servizio del personale di custodia del Parco sommerso e del personale afferente al Comune di Napoli, in

funzione di affiancamento, con orari differenziati in maniera scalare secondo le stagioni, per consentire una maggior frequentazione del sito nel periodo primaverile-estivo anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili:

Riepilogo orari apertura	
Maggio - Settembre	9:00 - 18:00
Marzo - Aprile; Ottobre - Novembre	10:00 - 17:00
Gennaio - Febbraio - Dicembre	10:00 - 15:00

Gli orari sopra riportati potranno subire modificazioni nel corso degli anni anche in relazione alle maggiori o minori risorse disponibili atte a garantire la custodia dell'area. Si potranno inoltre prevedere aperture straordinarie in occasione di eventi particolari, previa intesa tra le parti.

- Modalità di accesso

Le modalità di accesso saranno differenziate tra periodi di alta stagione (Primavera-Estate), in cui è necessario un rafforzamento delle azioni di controllo e salvaguardia, e quelle di bassa stagione (Autunno-Inverno), in cui l'area è meno frequentata anche in considerazione della maggior frequenza di eventi meteo-marini avversi.

- 1 Maggio - 30 Settembre e festività primaverili di Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile: accesso contingentato mediante prenotazione online da effettuarsi sul sito istituzionale del Parco (www.areamarinaprotettagaiola.it) secondo le modalità riportate nell'Allegato A. Al fine di garantire la fruizione dell'area ad un maggior numero di utenti saranno predisposti due turni di accesso 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 fino ad un max di 200 (100 a causa delle misure anti-Covid in vigore alla firma del presente atto*) persone per turno e chiusura del cancello alle 19:00. Sempre al fine di garantire un'equa e plurima fruizione dell'area di balneazione ciascun bagnante potrà effettuare un massimo di n° 2 prenotazioni settimanali. Verranno altresì introdotte misure di penalità sul sistema di prenotazione per gli utenti che eseguono la prenotazione senza usufruirne e senza effettuare l'opportuna cancellazione. In fase di prenotazione l'utente verrà informato sulla normativa a tutela del patrimonio naturalistico ed archeologico vigente nell'area e sulle regole da seguire per non creare danno all'ambiente ed ai beni culturali.
- 1 Ottobre - 30 Aprile (escluse le festività di Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile): accesso libero mediante autoregistrazione all'ingresso o online fino al raggiungimento della capienza massima dell'area, stabilita in 200 (100 a causa della misure anti-Covid in vigore alla firma del presente atto*) persone. Restano salve le disposizioni circa il rispetto della normativa a tutela del Parco e regole da seguire per non creare danno all'ambiente ed ai beni culturali, da sottoscrivere al momento dell'autoregistrazione.

*** Alla luce dell'emergenza Covid-19 in atto alla sottoscrizione del presente Accordo tra le parti, il n° massimo di utenti dell'area per il 2021 è fissato a 100, nel rispetto della normativa vigente relativa alla fruizione di spiagge e luoghi della cultura (D.L. 22 aprile 2021, n. 52; Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020). Tale numero potrà subire variazioni, di cui sarà data immediata comunicazione attraverso i canali ufficiali degli enti in epigrafe, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.**

- Area Zero waste e Plastic Free:

Al fine di garantire la pulizia e il contenimento della produzione e dispersione di rifiuti nell'area, in un'ottica di piena sostenibilità ambientale dell'attività di balneazione, in linea con il principio "Zero Waste" e la campagna "plastic free" promossa dal Ministero dell'Ambiente e recepita dall'Ente gestore e dal Comune di Napoli si dispone inoltre:

- il divieto di introduzione nell'area di vuoti a perdere di qualsiasi genere;

- il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere nell'area;
- l'obbligo per i fumatori di dotarsi di apposito portacicche portatile.

2) Al fine di contribuire a garantire l'attuazione del presente Accordo il Soggetto gestore si impegna a:

- Integrare le disposizioni di tale accordo nel Disciplinare di Regolamentazione delle attività consentite nel Parco Sommerso di Gaiola;
- Predisporre e gestire il sistema di prenotazione online raggiungibile sul sito web istituzionale www.areamarinaprotettagaiola.it;
- Effettuare l'apertura e chiusura del sito attraverso il proprio personale di custodia secondo gli orari stabiliti;
- Garantire attraverso il proprio personale il rispetto delle modalità di accesso e fruizione dell'area secondo le modalità definite, coadiuvati nel periodo estivo da personale messo a disposizione dal Comune di Napoli;
- Curare la realizzazione di apposita cartellonistica informativa relativa al presente accordo di fruizione sostenibile dell'area, il decoro dell'area e la manutenzione dei corridoi di sicurezza;
- Effettuare attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta dati per migliorare la fruizione sostenibile dell'area, anche mediante la somministrazione di appositi questionari agli utenti.

3) Al fine di contribuire a garantire l'attuazione del presente accordo il Comune di Napoli si impegna a:

- Fornire supporto istituzionale al Soggetto gestore del Parco sommerso nell'ambito dell'attuazione delle diverse misure contenute nel presente accordo, e in generale nella tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale cittadino;
- Collaborare con il Soggetto gestore alle attività di contingentamento accessi e rispetto delle modalità di fruizione dell'area, mettendo a disposizione proprio personale durante la stagione di balneazione estiva;
- Attivarsi per garantire in casi di necessità il supporto dalla polizia locale/polizia di stato con funzione di ordine pubblico;
- Garantire durante la stagione balneare l'apertura al pubblico e pulizia dei bagni e docce pubbliche presenti lungo la pedamentina di accesso al Parco;
- Collaborare alle attività di pulizia e decoro dell'area di balneazione pubblica anche durante i periodi dell'anno al di fuori della stagione balneare.

4) Al fine di contribuire a garantire l'attuazione del presente accordo l'Autorità portuale si impegna a:

- Fornire supporto istituzionale al Soggetto gestore del Parco sommerso nell'ambito dell'attuazione delle diverse misure contenute nel presente accordo, e in generale nella tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale cittadino;
- Mettere a disposizione i propri mezzi e servizi per attività di bonifica e/o pulizia delle aree demaniali interne al Parco Sommerso di Gaiola;
- Realizzare eventuale cartellonistica informativa per la sicurezza pubblica concordata tra le parti;
- Supportare logisticamente gli altri Enti qualora sia necessario.

6) Tutte le parti si impegneranno a diffondere le modalità di accesso e fruizione pubblica del Parco Sommerso attraverso i propri canali istituzionali, web e social.

ART. 4 (Emergenza COVID-19)

Considerando che alla stipula del presente accordo è ancora in atto nel Paese l'emergenza sanitaria da COVID-19, le misure di accesso e fruizione del Parco Sommerso di Gaiola seguiranno l'evoluzione della diffusione della pandemia e si adegueranno alle disposizioni normative vigenti.

ART. 5

(Finalità sociali ed educative)

Le parti convengono sulla necessità di incentivare la funzione sociale ed educativa dell'area in linea con le finalità istitutive del Parco, promuovendo e sviluppando iniziative volte a diffondere tra i fruitori maggior conoscenza dell'ambiente marino costiero e delle sue problematiche e criticità, al fine di far crescere maggior consapevolezza sulla necessità della sua conservazione e l'adozione di stili di vita più sostenibili, soprattutto nelle nuove generazioni. Si riconosce inoltre la funzione sociale che la bellezza paesaggistica ed il patrimonio ambientale e culturale può svolgere nei confronti di minori appartenenti a ceti sociali disagiati promuovendo l'adozione di programmi e attività educative rivolte verso i minori a rischio così come già fatto in passato.

Nell'ambito di tali principi il Soggetto gestore nell'ambito del presente Accordo, in continuità con le attività da sempre portate avanti nel settore didattico-educativo e sociale, anche sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti dal Progetto "Il Parco in Spiaggia" sviluppato nel 2020, si impegna a:

- mettere gratuitamente a disposizione di anziani e famiglie con bambini, durante il periodo estivo, ombrelloni da spiaggia. A ciascun ombrellone sarà associata una breve scheda descrittiva di specie marine caratterizzanti del Parco al fine di stimolare la conoscenza della biodiversità del Parco;
- predisporre un'area ludico-didattica attrezzata con panchine e giochi per i più piccoli nell'area occupata fino al 2020 da natanti abbandonati e rifiuti ingombranti, bonificata dall'Autorità portuale a Giugno 2020;
- mettere a disposizione dei bagnanti un punto di ricarica d'acqua per borracce per agevolare l'uso e diffondere sempre più comportamenti plastic free;
- realizzare con i propri esperti attività ludico-didattiche a tema marino a beneficio delle famiglie che fruiscono dell'area balneare, così come già fatto nel mese 2020 con il Progetto "Il Parco in Spiaggia", al fine di avvicinare le nuove generazioni, ma non solo, alla conoscenza dell'universo marino e ad un uso più sostenibile delle sue risorse;
- organizzare con gli Enti di competenza territoriali iniziative rivolte ai minori con problematiche di disagio sociale che possano beneficiare della funzione educativa e terapeutica del patrimonio ambientale e culturale del Parco;
- curare il decoro della spiaggia, come già fatto nel 2020 mediante la predisposizione di corsie di sicurezza, cura del verde, anche mediante la salvaguardia e valorizzazione di specie spontanee mediterranee tipiche dell'habitat di spiaggia e scogliera;
- predisporre nell'area bacheche didattico-informative sulla flora e fauna presente ed il patrimonio storico-archeologico.

ART. 6

(Riservatezza - proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le singole parti si impegnano a riconoscere e rispettare la proprietà intellettuale di studi, dati, elaborati e altro materiale edito o non, messo a disposizione da ciascuna delle parti per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa, impegnandosi a non divulgare a terzi tale materiale senza l'esplicita autorizzazione della controparte.

ART. 7

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa - proroga e rinnovo)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 2 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle parti, di una proroga o di un rinnovo da realizzarsi con atto scritto.

ART. 8
(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, o alle mutate esigenze normative, il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

ART.9
(Responsabilità e Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento.

ART. 10
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 11
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: Il CSI Gaiola onlus, in Napoli, Via F. Petrarca n.49; il Comune di Napoli, in Napoli Assessorato alle pari opportunità, libertà civili e alla salute Piazza Municipio 1, Napoli; l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo in Napoli Piazzale Pisacane, Napoli.

ART. 12
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 13
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli

Napoli, li _____

Comune di Napoli L'Assessore Prof.ssa Lucia Francesca MENNA _____	Parco Sommerso di Gaiola Il Direttore Maurizio SIMEONE _____	Autorità Portuale Il Presidente Avv. Andrea ANNUNZIATA _____
---	--	--

Allegato A

Norme di accesso all'area:

1. È possibile prenotare solo per una fascia oraria giornaliera (mattina 9:00-13:00 o pomeriggio 14:00-18:00), per consentire l'accesso ad un numero maggiore di persone, in sicurezza;
2. Per ogni fascia oraria è consentito l'accesso a max 100 persone per l'annualità 2021 e 200 persone per le annualità successive (in assenza di limitazioni di ordine sanitario e di sicurezza pubblica);
3. La prenotazione è riservata ai maggiorenni; i minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto;
4. Ogni prenotazione può essere effettuata per max 5 partecipanti (di cui almeno 1 adulto), inserendo i dati richiesti per ogni partecipante (nome, cognome, luogo e data nascita, email, telefono, Codice Fiscale, residenza);
5. È possibile prenotare fino ad 1 ora prima della chiusura e comunque fino al raggiungimento della disponibilità;
6. E' possibile prenotare per max due turni settimanali, al fine di garantire una plurima ed equa possibilità di fruizione dell'area;
7. È obbligatorio mostrare all'ingresso il ticket di prenotazione sul cellulare o stampato al personale preposto al controllo;
8. È obbligatorio portare con sé un documento di riconoscimento valido (per ogni partecipante);
9. La sosta nell'area di balneazione pubblica è consentita solo ed esclusivamente effettuando la prenotazione;
10. Durante la permanenza nell'area di balneazione pubblica non è consentita la sosta sui corridoi di sicurezza, sulla battigia e nei corridoi di accesso e uscita dal mare;
11. Al termine di ogni fascia oraria (mattina: ore 13:00 - pomeriggio: ore 18:00), l'area deve essere prontamente liberata;
12. E' possibile cancellare la propria prenotazione entro l'ora di inizio della fascia oraria prenotata (ore 09:00 mattina, ore 14:00 pomeriggio), mediante il link ricevuto a seguito della prenotazione;
13. Qualora la persona prenotata non si presentasse e non abbia cancellato la propria prenotazione, la persona non potrà prenotare per i successivi 15 giorni;

Norme comportamentali di tutela del patrimonio ambientale/culturale

1. È obbligatorio conoscere e rispettare la normativa per la tutela ambientale ed archeologica dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola prevista dal Decreto Interministeriale 07/08/2002 scaricabile dal sito www.areamarinaprotettagaiola.it ;
2. È vietato introdurre nell'area vuoti a perdere (bottiglie plastica/vetro, lattine, bicchieri, piatti plastica, etc);
3. È vietato abbandonare nell'area qualsiasi tipo di rifiuto. Eventuali rifiuti vanno riportati con sé e depositati negli appositi contenitori sulla strada carrabile;
4. È vietato pescare e comunque raccogliere qualsiasi organismo animale o vegetale;
5. È vietato raccogliere formazioni rocciose o archeologiche;
6. I fumatori devono avere con sé un portacicche tascabile;

Norme comportamentali per il contenimento della pandemia da COVID-19*

1. E' obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi (senza contatto). Se la temperatura corporea è uguale o superiore a 37,5°C non sarà consentito l'ingresso nell'area;
2. E' obbligatorio conoscere e rispettare le misure anti contagio da COVID-19 disposte dai provvedimenti nazionali e locali vigenti. In particolare:
 - tenere la distanza interpersonale di almeno 1m
 - indossare la mascherina
 - tenere la distanza di almeno 1m tra attrezzature da spiaggia (teli mare, lettini)
 - tenere la distanza di almeno 3,2m tra gli ombrelloni
 - evitare assembramenti
 - non svolgere attività ludico-sportive di gruppo
 - non sostare sulla battigia
 - non sostare sul corridoio di sicurezza

*Le su elencate misure anti COVID-19 rispettano i provvedimenti normativi nazionali e locali e le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni vigenti al momento della sottoscrizione dell'accordo. Potranno subire modifiche a seguito di aggiornamenti della normativa.

Il mancato rispetto delle regole sopra riportate comporta la segnalazione alle autorità competenti, oltre all'impossibilità di poter effettuare future prenotazioni e accedere all'area.